

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO
BOLLETTE (DL 34/2023)

SETTORE ALIMENTARE E PANIFICAZIONE FVG –
CONFERMATO IL P.R.T. PER L'ANNO 2023

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CASSA
INTEGRAZIONE ORDINARIA. ISTRUZIONI INPS

FRINGE BENEFIT 2023 – APPROFONDIMENTO

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Licenze

- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montebelluna. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Desiderando dare una destinazione diversa ai locali non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Per informazioni contattare il 338.7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso : 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 333 7931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piattatrici,

troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per informazioni contattare il numero 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. DITTA SIGMA Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta CINOMATIC motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di tutta la documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiatomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. RINALDI MAGNUM 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Seg a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per informazioni contattare Cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043

Varie

- Azienda di autotrasporto merci con sede a Cormons (GO), **ricerca** un AUTISTA con PATENTE CE + CQC. Per info 048162303 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL
- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiera a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per info telefonare al 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432 516772**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXIII - N. 4 - 2023

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Mario Cozzi, Rachele Francescutti, Massimiliano Martinello, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino.

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Convertito in legge
Decreto Trasparenza (DL 5/2023) pag. 4

Convertito in legge il decreto
che blocca le opzioni relative ai crediti
per interventi edilizi (DL 11/2023) pag. 4

Pubblicato in Gazzetta
il decreto bollette (DL 34/2023) pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di aprile 2023 pag. 8

CCNL Pulizie Artigianato pag. 8

Normativa del lavoro

Settore Alimentare e Panificazione FVG
Confermato il P.R.T. per l'anno 2023 pag. 8

Istruttoria delle domande
di cassa integrazione ordinaria.
Istruzioni Inps pag. 8

Fringe Benefit 2023 -
Approfondimento pag. 10

Categorie

Nuovo Codice dei Contratti pag. 12

Decreto caro materiali pag. 15

Permessi elettorali per le elezioni
del 2 e 3 aprile 2023 pag. 16

04

Convertito in legge Decreto Trasparenza (DL 5/2023)

Con la legge n.23 del 10/03/2023 è stato convertito il Decreto Legge n.5 del 14 /1/2023 (Decreto Trasparenza) di cui si segnalano le seguenti principali novità:

- proroga al 2023 dell'esenzione IRPEF fino a 200 euro per i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro (in sede di conversione è stata però prevista la rilevanza del bonus ai fini contributivi);
- riproposizione anche per il 2023 del "bonus trasporti" introdotto originariamente dal DL n. 50/2022 - Decreto Aiuti - per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai servizi di

trasporto ferroviario nazionale (per il 2023 l'agevolazione è prevista solo per chi ha un reddito complessivo 2022 non superiore a euro 20.000,00, per un ammontare pari al 100% della spesa nel limite massimo di euro 60,00);

- introduzione, in sede di conversione del decreto, di un'agevolazione a favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, che utilizzano veicoli Euro VI (per il periodo 1/4/2023 – 31/8/2023, è prevista la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di € 403,22 per mille litri).

Convertito in legge il decreto che blocca le opzioni relative ai crediti per interventi edilizi (DL 11/2023)

Con la legge n. 38 dell'11/04/2023 in vigore dal 12/04/2023 è stato convertito il Decreto Legge n. 11 del 16/2/2023 (Decreto blocca crediti) in vigore dal 17/2/2023 contenente le seguenti misure già segnalate nel n.2/2023 di Informimpresa.

BLOCCO DELLE OPZIONI (SCONTO IN FATTURA O PRIMA CESSIONE) PER I LAVORI NON ANCORA INIZIATI

Dal 17/2/2023 non è più possibile procedere all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli interventi edili su cui spettano le detrazioni ai fini delle imposte dirette, interventi su cui sarà comunque possibile per il contribuente che ha sostenuto la spesa, fruire delle detrazioni stesse nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

Il divieto riguarda le "opzioni" ossia lo sconto in fattura praticato dal fornitore o la prima cessione da parte del contribuente beneficiario della detrazione, mentre sarà ancora possibile effettuare le cessioni dei crediti su "piattaforma" per le opzioni già esercitate con le relative comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate.

Il divieto introdotto non riguarda gli interventi che, fino al 16 febbraio 2023 risultavano già avviati o per i quali risulta presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.

In particolare con riferimento agli interventi agevolati con **superbonus** viene disposto quanto segue:

- a) per gli interventi non condominiali l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- b) per gli interventi condominiali l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risultino veri-

ficare entrambe le seguenti condizioni:

- sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- c) per gli interventi con demolizione e ricostruzione l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti è ancora ammessa se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Con riferimento agli interventi diversi dal **superbonus** viene disposto che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove se necessario, oppure ove non necessario siano già iniziati i lavori.

MODIFICHE AL BLOCCO DELLE CESSIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

In sede di conversione sono state approvate alcune deroghe al blocco delle opzioni per il trasferimento dei crediti. Viene consentito in particolare che continui ad essere possibile presentare la comunicazione di opzione per la cessione o lo sconto in fattura nei seguenti casi:

- per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020;
- per interventi effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP), ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, a condizione che i predetti soggetti siano stati costituiti prima del 17/2/2023;
- per gli immobili nei territori colpiti da eventi sismici

verificatisi dal 1/4/2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15/9/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- per gli interventi di superbonus in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che prima del 17/2/2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all'adeguamento sismico degli edifici;
- per gli interventi di edilizia libera per i quali sono iniziati i lavori prima del 17/2/2023, o per i quali prima di tale data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (in assenza di acconti versati, la data della stipula dell'accordo, o dell'avvio dei lavori, deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore);
- con riferimento agli acquisti di box auto pertinenziali di nuova costruzione (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir), al sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), o alla detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati (di cui all'art 16-bis, c. 3, del DPR 917/1986, ossia immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile); in tali casi l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti è ancora ammessa se prima del 17/2/2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori (la versione originaria del DL 11 prima della conversione prevedeva invece che la deroga al blocco delle cessioni era in tali casi consentita solo se prima del 17/2/2023 risultava registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita).

DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI EDILIZI DA PARTE DELLA PA

È confermato per le Pubbliche Amministrazioni (Comuni Regioni ecc.) il divieto, introdotto dal 17/2/2023, di acquistare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per sconto e cessione, relativi alle detrazioni in edilizie.

DOCUMENTAZIONE PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI CHI ACQUISTA I CREDITI PER DETRAZIONI EDILIZIE

Nell'Art. 1 comma 1 lettera B del DL 11 viene fornita la lista dei documenti il cui possesso, nel caso in cui sia rilevata la mancanza dei requisiti richiesti per la sussistenza del credito acquisito, consente al cessionario del credito di evitare il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità solidale con il beneficiario della detrazione, ferma restando la stessa in caso di dolo. In sede di conversione in legge, ai



documenti già individuati dal testo originario del decreto ne sono stati aggiunti ulteriori e viene inoltre previsto che in caso di acquisto di crediti da una banca che attesta il possesso della documentazione richiesta dalla normativa, l'esclusione dalla responsabilità solidale, inizialmente prevista per i soli correntisti non consumatori o utenti è estesa a tutti i cessionari.

ULTERIORI NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 11 IN TEMA DI DETRAZIONI EDILIZIE

In sede di conversione sono state approvate ulteriori disposizioni tra cui si segnalano le seguenti:

- è differito dal 31/3/2023 al 30/9/2023 il termine entro il quale sostenere le spese degli interventi su unità immobiliari unifamiliari per poter fruire della detrazione 110%, fermo restando che al 30/9/2022 deve essere risultato eseguito il 30% dei lavori;
- per la comunicazione di prima cessione dei crediti per detrazioni per gli interventi edilizi (spese 2022 e rate residue spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 31/3/2023, la remissione in bonis entro i termini della dichiarazione dei redditi, in caso di comunicazione per la cessione a favore di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni) è prevista anche se l'accordo di cessione sia stato concluso dopo il 31/3/2023 (per la remissione in bonis dell'omessa comunicazione di trasferimento del credito nei confronti di soggetti diversi resta invece necessario che l'accordo di cessione sia stato concluso entro il 31/3/2023, dato che la remissione in bonis presuppone che il contribuente inadempiente, già al momento della scadenza del termine finale che non è stato rispettato, possieda tutti i requisiti sostanziali per procedere all'adempimento che è stato omesso e che solo in tal caso può sanare tale inadempimento effettuando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e versando contestualmente l'importo della sanzione di 250 euro con il codice tributo 8114 utilizzando il particolare modello di pagamento F24 ELIDE compilato seguendo le indicazioni contenute nella risoluzione n.58 dell'11/10/2022 dell'Agenzia delle Entrate, senza possibilità di compensazione);
- viene previsto che banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione senza più capienza fiscale po-

tranno utilizzare i crediti acquistati relativi a spese per interventi edilizi sostenute fino al 31 dicembre 2022 per sottoscrivere BTP emessi a partire dal 1° gennaio 2028 di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati;

- viene introdotta la facoltà, per i contribuenti che utilizzano la detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi o nel modello 730, di ripartire la detrazione per le spese per superbonus del 2022 in 10 quote costanti, anziché in 4, attraverso un'opzione irrevocabile espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, da presentare nel 2024, a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al 2022 da presentare nel 2023;
- viene ampliata la casistica in cui è ammessa, per i cessionari dei crediti relativi alle detrazioni edilizie, la facoltà di utilizzare i crediti inutilizzati in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 4 o 5 rate, con l'estensione di tale facoltà, già prevista dall'art.9, comma 4 del DL 176/2022 per il superbonus, anche ai crediti relativi al superamento barriere architettoniche del 75% e al sismabonus, e consentendo tale possibilità, per la stessa tipologia di interventi, anche per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 (la facoltà inizialmente era limitata dal DL 176/2022 ai crediti sorti con le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2022).

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME GIÀ ESISTENTI

In sede di conversione sono state introdotte anche le seguenti disposizioni di interpretazione autentica di norme già esistenti di cui vengono fornite le seguenti precisazioni (si segnala che le norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva):

- viene chiarito che la presentazione di varianti alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto è irrilevante ai fini del rispetto dei termini previsti per la fruizione delle agevolazioni e tale previsione vale anche con riferimento agli interventi condominiali, anche se la variante abbia richiesto l'approvazione di una nuova delibera dell'assemblea;
- viene chiarito che per gli interventi diversi da quelli che

danno diritto al superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento è una facoltà, non un obbligo;

- viene chiarito che non c'è obbligo, ma facoltà, di indicare nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ai fini della detraibilità delle suddette spese;
- viene chiarito che per la ritardata presentazione dell'Allegato B per l'asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico è ammessa la remissione in bonis ai fini della spettanza del sismabonus o del superbonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev'essere utilizzata la prima quota di detrazione (in caso di sconto in fattura o cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l'opzione all'Agenzia delle entrate);
- viene ribadito normativamente che è pienamente legittima la compensazione tra debiti e crediti nel modello F24 ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, anche nei confronti di enti impositori diversi, quindi, ad esempio, tra crediti d'imposta (compresi quindi i crediti oggetto di cessione, derivanti dal superbonus) e debiti previdenziali.

Tra le norme di interpretazione autentica si segnalano inoltre quelle relative alla qualificazione SOA delle imprese per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, necessaria per fruire delle detrazioni e per esercitare (laddove ancora possibile) le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell'articolo 10-bis del DL 21/2022. In sede di conversione viene infatti precisato che:

- il limite di 516 mila euro al di sopra del quale è necessaria la qualificazione SOA in capo all'impresa che esegue il lavoro, è riferito al singolo contratto di appalto o di subappalto;
- che la certificazione SOA non è richiesta per le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari;
- per i lavori di importo superiore a 516.000 euro risultanti da contratti di appalto o subappalto sottoscritti tra il 21/5/2022 ed il 31/12/2022, il possesso della certificazione, o la sottoscrizione del contratto per il rilascio della certificazione, devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023, e non alla data di stipula del contratto d'appalto o subappalto.

Publicato in Gazzetta il decreto bollette (DL 34/2023)

Sulla G.U.n.76 del 30/3/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n.34 del 30/3/2023 in vigore dal 31/3/2023 di cui si segnalano le principali novità che dovranno essere confermate in sede di conversione in legge.

NOVITÀ IN TEMA DI SOSTEGNI PER IL RINCARO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA

Con il decreto vengono riconosciuti per il secondo trime-

stre 2023, anche se in misura ridotta rispetto al passato, i crediti d'imposta utilizzabili in F24 o cedibili a terzi, non soggetti ad IRPEF, IRES e IRAP, a favore delle imprese che nel primo trimestre 2023 hanno riscontrato un aumento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica o gas superiore al 30% rispetto a quelle del primo trimestre 2019.

In particolare vengono previste le seguenti misure:

- a favore delle imprese diverse da quelle energivore, con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, credito di imposta pari al 10% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 (spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019);
- credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019;
- credito d'imposta a favore delle imprese energivore di importo pari al 20% delle spese per l'acquisto di energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 (spetta nel caso in cui i costi medi per kW/h della componente energia elettrica del primo trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019);
- credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023 spettante nel caso in cui il prezzo del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

I predetti crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31/12/2023.

L'impresa beneficiaria del credito d'imposta può richiedere al proprio fornitore da cui si sia rifornita anche nel primo trimestre 2019, il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023 (il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve comunicare al cliente i predetti dati).

PROROGA DI ALCUNE SCADENZE DELLA TREGUA FISCALE

Sono state prorogate alcune scadenze relative alle definizioni agevolate rientranti nella cosiddetta "tregua fiscale" prevista dalla Finanziaria 2023. In particolare:

- per il ravvedimento speciale è differito dal 31/3/2023 al 31/10/2023 il termine per la rimozione delle irregolarità o omissioni e per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione o come prima rata;
- per la regolarizzazione delle violazioni formali è differito dal 31/3/2023 al 30/9/2023 il termine per il versamento di quanto dovuto, pari a 200 euro, in unica soluzione o come prima rata;



- per la definizione delle liti pendenti è prorogato dal 30/6/2023 al 30/9/2023 il termine per la presentazione della domanda e per il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione o come prima rata.

CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI REGIONALI CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Viene stabilito che le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico spettano anche per la parte di spesa coperta da contributi regionali (o delle Province di Trento e Bolzano), purché:

- tali contributi siano cumulabili, secondo le disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali;
- si tratti di contributi istituiti al 31/3/2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023) ed erogati nel 2023 e 2024.

La somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa relativa all'intervento agevolato.

N.B. Tale disposizione assume rilevanza anche ai fini della detrazione del 50% spettante ai sensi dell'art.16-bis del DPR 917/1986 (bonus casa per interventi di recupero) con riferimento alle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, interventi agevolati anche con il contributo del 40% previsto dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 9/2/2023.

Le spese sostenute per tali interventi saranno quindi fiscalmente detraibili senza dover escludere la quota coperta da contributo regionale (non trova quindi applicazione in tal caso il criterio in base al quale ai fini del calcolo delle detrazioni IRPEF occorre tener conto solo delle spese rimaste a carico, secondo il principio evidenziato a pag. 29 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 25/7/2022 a pag. 27).



Scadenze del mese di aprile 2023

SCADENZE NORMATIVE

16 maggio

Autoliquidazione INAIL:

termine per il pagamento della seconda rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla 2° rata 0,00416959

(Fonti: INAIL nota 346 - Istruzione operativa del 12 gennaio 2023)

CCNL Pulizie Artigianato

accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto

di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



Normativa del lavoro

Settore Alimentare e Panificazione FVG – Confermato il P.R.T. per l'anno 2023

È stata confermata anche per l'anno 2023 l'erogazione del "Premio di Risultato Territoriale – P.R.T." ciò a seguito di verifica positiva delle Parti firmatarie del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 1° gennaio 2018. Si ricorda che l'art. 10 del CCRL in

parola prevede che il P.R.T. possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore. Si conferma pertanto l'erogazione nell'ammontare previsto.

(Fonti: Verbale di accordo 6 febbraio 2023)

Istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria. Istruzioni Inps

L'Inps ha emanato il messaggio 980 del 9 marzo u.s. destinato a fornire alle sedi territoriali una riepilogazione delle istruzioni operative in materia di:

- informazione e consultazione sindacale nel procedimento di richiesta del trattamento di Cigo ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 148/2015;

- verifica da parte delle sedi del limite massimo di un terzo delle ore lavorabili;
- relazione tecnica.

Le indicazioni contenute nella nota dell'Istituto formano una utile rassegna delle istruzioni diffusa a partire dal 2016 sugli argomenti considerati, anche alla luce della giurisprudenza.



denza formatasi nel frattempo presso il Consiglio di Stato e di cui l'Istituto prende atto.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

In ordine all'aspetto specifico della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali viene affermato il principio della libera formalizzazione della stessa. La norma, infatti, non indica con quale forma la comunicazione debba avvenire, né che le comunicazioni debbano essere allegare alla domanda prodotta all'Inps, dovendo l'azienda solo attestare di aver dato preventivamente corso alle procedure di consultazione sindacale raggiungendo lo scopo previsto dal legislatore che è quello di coinvolgere le parti sociali nella fase propedeutica alla richiesta di cassa integrazione. La comunicazione può quindi essere trasmessa via PEC, raccomandata a/r, raccomandata a mano o fax o altro. In caso di impossibilità a produrre prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni possono essere allegate alla domanda le attestazioni rese dalle medesime OO.SS in cui sia riportato che la procedura prevista dall'art. 14 è stata correttamente espletata. Nessun obbligo, infine, è richiesto in tal senso qualora venga prodotta copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali indicate nel primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015.

L'Istituto ricorda che, in caso di domanda di cassa integrazione per eventi non qualificati come EONE (eventi oggettivamente non evitabili quali: motivi metereologici per il settore edilizia e industria, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, mancanza di energia elettrica, sospensione dei lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico, guasto ai macchinari), la comunicazione prevista dall'art. 14, comma 1, deve essere preventiva rispetto all'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. Per contro, in caso di domanda per eventi qualificati come EONE, la comunicazione in parola non deve essere preventiva rispetto all'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e potrà, quindi, anche essere resa successivamente e dopo la presentazione della domanda di cassa integrazione o dopo la richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.

L'Istituto ricorda, infine, che le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei sono tenute agli adempimenti previsti in tema di informazione e consultazione sindacale limitatamente alle domande di proroga dei trattamenti di cassa integrazione con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. Pertanto, per tali datori di lavoro, la verifica degli adempimenti di cui all'art. 14 non deve essere effettuata in caso di domande riferite a periodi che rientrano nelle prime 13 settimane richiedibili.

VERIFICA DEL LIMITE MASSIMO DI UN TERZO DELLE ORE LAVORABILI

L'Inps ribadisce il principio del divieto del ricorso alla Cigo per le causali di mancanza di lavoro e crisi di mercato prima del decorso dei tre mesi dalla data di inizio dell'attività produttiva. Tale termine non è collegato all'anzianità lavorativa minima dei lavoratori impegnati nell'unità produttiva interessata al trattamento di cassa integrazione salariale

(requisito ridotto a 30 giorni con la riforma de comma 2, at. 1, D.Lgs. 148/2015) ma è stato previsto come periodo minimo congruo ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali per l'impresa, o appunto l'unità produttiva, di nuova costituzione.

Nel caso in cui l'unità produttiva per la quale è stata presentata domanda sia costituita da meno di sei mesi, il controllo del terzo delle ore lavorabili deve essere effettuato sui mesi in cui la predetta unità produttiva risulti attiva.

RELAZIONE TECNICA

Unitamente alla domanda di cassa integrazione il datore di lavoro è tenuto a produrre la relazione tecnica nella quale sono illustrati i motivi che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, le ragioni per le quali detti motivi non sono imputabili al datore di lavoro stesso e ai lavoratori, nonché gli elementi informativi volti a dimostrare la transitorietà dell'evento dal quale origina la richiesta di integrazione salariale e, quindi, la capacità di ripresa della normale attività lavorativa da parte dell'impresa al termine del periodo di cassa.

La nota precisa che l'Inps non può respingere la domanda per mancanza o insufficienza di elementi di valutazione senza aver preventivamente attivato il soccorso istruttorio (richiesta di integrazione delle informazioni rese con la relazione tecnica). Il soccorso istruttorio deve, inoltre, essere attivato correttamente, riportando, in modo chiaro e ben articolato, quali siano gli elementi informativi ritenuti carenti o insufficienti e, conseguentemente, quali sono quelli che il datore stesso è chiamato a produrre al fine di consentire il completamento dell'istruttoria. Un tanto nel rispetto dei principi di leale collaborazione che devono ispirare i rapporti tra l'impresa richiedente l'ammissione all'integrazione salariale e l'Istituto previdenziale.

La nota, infine, ribadisce che la documentazione integrativa prodotta in riscontro alla richiesta di supplemento istruttorio deve essere considerata utilmente ricevuta dall'Istituto anche se pervenuta oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 11 del D.M. 95442/2016, purché sia trasmessa entro la data di adozione del provvedimento.

(Fonti: messaggio Inps 980 del 9 marzo 2023)





Fringe Benefit 2023 - Approfondimento

Con proprio comunicato del 28 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall'ACI per l'anno 2023.

Le tabelle sono necessarie per calcolare il valore da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva in caso di veicoli concessi in uso promiscuo (ovvero sia per lavoro che per fini personali) al lavoratore dipendente e collaboratori (inclusi gli amministratori).

Si ricorda che dal 1° luglio 2020 è cambiata la percentuale per il calcolo del fringe benefit in funzione della classe di inquinamento. **Fino al 30 giugno 2020** è confermata la precedente disciplina di tassazione, nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, mentre **dal 1° luglio 2020** la percentuale cambia per i **veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020** in quanto la percentuale applicabile **varia in base alla classe di inquinamento** a seconda dei valori di emissione di CO2.

Il valore convenzionale deve essere ragguagliato al periodo dell'anno (in giorni di calendario) durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo (il valore convenzionale deve essere ridotto dell'eventuale quota trattenuta al dipendente a titolo di concorso spese (detta quota deve essere fatturata al dipendente e quindi soggetta ad IVA. L'ammontare da utilizzare per ridurre il fringe benefit è quello al lordo di IVA – Risoluzione Min. Fin. n. 24 del 07/03/2000).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha precisato come determinare il fringe benefit prendendo a riferimento la data del **1° luglio 2020** quale spartiacque sia per il requisito dell'immatricolazione del mezzo sia per la sottoscrizione dell'accordo di assegnazione dello stesso, ma **introducendo una terza modalità** di valorizzazione del benefit, **calcolando il "valore normale"** per l'uso privato dell'auto.

In sostanza, la vigente disposizione fiscale e contributiva, agevola i parchi macchine aziendali con bassa emissione di CO2 con minori oneri contributivi per aziende e lavoratori e minor ritenuta fiscale per il lavoratore e penalizza i veicoli maggiormente inquinanti.

Nella valutazione del fringe benefit ci possono essere pertanto 3 diverse ipotesi:

- 1°: auto immatricolate ed assegnate entro il 30 giugno 2020
- 2°: auto immatricolate dal 1° luglio 2020 con contratti stipulati dopo il 1° luglio
- 3°: auto immatricolate entro il 30 giugno 2020 con contratti stipulati dopo il 1° luglio

1° IPOTESI: AUTO IMMATRICOLATE ENTRO IL 30 GIUGNO E ASSEGNATE ENTRO IL 30 GIUGNO

Il fringe benefit viene quantificato sulla base della precedente normativa (nessuna incidenza l'emissione di CO2 per g/Km):

30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza **convenzionale di 15.000 km** calcolato sulla base del costo

chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (comprensiva di IVA), e **rapportato al periodo** dell'anno per il quale viene concesso l'uso promiscuo del veicolo al dipendente

Formula: $\text{costo chilometrico ACI} \times 15.000 \text{ chilometri} \times 30\%$

2° IPOTESI: AUTO IMMATRICOLATE DAL 1° LUGLIO CON CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 1° LUGLIO

Nel caso in cui sia l'immatricolazione del veicolo concesso in uso promiscuo sia il contratto stipulato con il dipendente siano avvenuti dopo il 1° luglio 2020, i costi sono legati all'emissione di CO2 per g/Km.

Il fringe benefit viene quantificato applicando percentuali che **variano in base alla classe di inquinamento** - in funzione delle emissioni di **anidride carbonica CO2** del veicolo - e al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km.

Formula: $\text{costo chilometrico ACI} \times 15.000 \text{ chilometri} \times \% \text{ riferita alle emissioni CO2}$

Veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti dopo il 1° luglio 2020	
25%	valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km
30%	valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km,
50%	valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
60%	valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km

Il valore delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO2) si possono rilevare dal libretto del veicolo (di solito al punto V7).

3° IPOTESI: AUTO IMMATRICOLATE ENTRO IL 30 GIUGNO CON CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 1° LUGLIO

La risoluzione n.46/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che per le auto immatricolate prima del 30 giugno 2020 e concesse dopo il 1° luglio 2020 non si può applicare un calcolo forfettario per il calcolo del fringe benefit (limitato alle sole fattispecie espressamente prevista dalla Legge), ma deve essere fiscalmente valorizzato con il **metodo del "valore normale" per la sola parte riferibile all'uso privato.**

In sostanza, **è necessario valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo (o**



motociclo o ciclomotore) scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro, seguendo le indicazioni fornite con la risoluzione 74/E del 2017.

Formula: $\text{valore uso privato} = \text{valore normale tariffe di noleggio} - \text{quota utilizzo nell'interesse del datore di lavoro}$

Occorrerà quindi:

1. calcolare il **valore normale** per l'uso privato dell'auto facendo riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa categoria (art. 51, comma 3 del TUIR); per il calcolo del **"valore normale" dell'auto**, si ritiene che si possa fare riferimento alle **tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine** di un'autovettura come quella concessa in uso esclusivo al dipendente, aumentato di eventuali spese sostenute dal datore di lavoro (qualora non ricomprese nel valore del noleggio) e diminuito di eventuali pagamenti effettuati dal lavoratore per l'utilizzo del bene (preferibile assumere come valore di riferimento la media di almeno tre preventivi)
2. il valore come sopra determinato dovrà essere **suddiviso tra uso privato e uso nell'interesse del datore di lavoro**, utilizzando **elementi oggettivi e documentabili**: sarà necessario quindi richiedere al lavoratore il prospetto analitico dei **km effettuati** ad uso privato e km effettuati ad uso aziendale per tenere traccia in modo puntuale dell'uso dell'auto per finalità aziendali così da poterne determinare il valore da assoggettare in capo al lavoratore
3. il valore che risulterà come utilizzo dell'autoveicolo "ad uso privato" dovrà essere assoggettato interamente ad imposizione fiscale e previdenziale.

L'Agenzia ritiene che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione dell'autoveicolo da parte del datore di lavoro al dipendente costituisca il momento rilevante al fine di individuare i **"contratti stipulati dal 1° luglio 2020"**; si considera che la concessione dell'auto ad uso promiscuo non è un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma è il momento in cui il lavoratore accetta il benefit sottoscrivendo le condizioni per il suo utilizzo (ad esempio eventuali condizioni relative alle riparazioni, al pagamento di multe, ad un indicente, ecc.).

Esempio di calcolo del reddito imponibile 2023 per auto immatricolata 01/07/2022 e assegnata al lavoratore il 1° ottobre 2022

- autovettura (xxxxx) ibrido benzina in produzione con costo al Km pari a € 0,6121
- emissione CO2 133 g/Km (fascia al 30%)
- reddito imponibile convenzionale da tabella ACI € 2.754,45 (15.000 x 30% x 0,6121)

Così il calcolo del fringe benefit 2023 per l'auto ad uso promiscuo

1. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2023 e non gli viene fatta alcuna trattenuta: il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a

€ 2.754,45/365x365 gg = 2.754,45 € 7,55 giornaliere € 229,54 mensili)

2. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2023 e gli viene fatta alcuna trattenuta mensile di € 100,00 (compreso IVA): il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365x365 gg - € 1.200 = 1.544,45 € 4,26 giornaliere € 128,70 mensili)
3. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2023 e gli viene fatta una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: in questo caso non si dovrà effettuare alcun calcolo in quanto non c'è reddito imponibile
4. il dipendente utilizza l'auto fino al 28/02/2023 e il datore di lavoro effettua una trattenuta mensile di € 150,00 (comprensivo di IVA): il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365x59 gg - € 300,00 = € 145,24 (se il lavoratore non ha altri benefit, l'importo non superando € 258,23 non concorrerà a formare reddito imponibile).

Esempio di calcolo del reddito imponibile 2022 per auto immatricolata nel mese di maggio 2020 e assegnata al lavoratore il 1° ottobre 2022

Per il calcolo del fringe benefit (FB) occorrerà verificare le tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine di un'autovettura come quella concessa al dipendente per determinarne il "valore normale". Poniamo il caso che la tariffa ammonti ad € 450,00 mensili per un totale di € 1.350,00 sino dicembre 2022.

Dai prospetti analitici dei Km effettuati risultano le seguenti percorrenze:

- ottobre Km 1200 di cui Km 900 (75%) per lavoro e Km 300 (25%) per fini privati
- novembre Km 1500 di cui Km 750 (50%) per lavoro e Km 750 (50%) per fini privati
- dicembre Km 2000 di cui 1200 (60%) per lavoro e Km 800 (40%) per fini privati

per ottobre il FB ammonterà a € 112,50 (dato da euro 450 meno il 75% del predetto valore pari a euro 337,50 riconducibile all'uso per lavoro.

per novembre il FB ammonterà a € 225,00 (dato da euro 450 meno il 50% del predetto valore pari a euro 225,00 riconducibile all'uso per lavoro.

per dicembre il FB ammonterà a € 180,00 (dato da euro 450 meno il 60% del predetto valore pari a euro 270,00 riconducibile all'uso per lavoro.

Complessivamente, nel periodo di imposta 2022, il Fringe Benefit ammonta ad euro 517,50 ed essendo superiore alla soglia di euro 258,23 concorrerà interamente a formare il reddito imponibile (insieme a tutti gli altri eventuali benefit se percepiti).

(Fonti: Comunicato Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28 dicembre 2022)



Nuovo Codice dei Contratti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.**

Vi riportiamo di seguito un primo documento di sintesi elaborato da Confartigianato, in attesa di approfondimenti e momenti formativi.

Si tratta di una riforma abilitante prevista dal PNRR per garantirne l'attuazione e per migliorare la competitività, motivo per cui è stata prevista l'entrata in vigore immediata seppur graduale.

Dopo 7 anni di vigenza del D. Lgs. 50/2016, lo scorso 28 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del nuovo codice che è entrato in vigore il 1° aprile scorso ma acquisterà efficacia il 1° luglio 2023 (in merito si veda l'allegato con le prime indicazioni sulle norme riferito agli art. 224 ÷ 229).

Dal 1° luglio 2023 il D. Lgs. 50/2016 è abrogato ad eccezione di alcuni articoli che troveranno efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Le disposizioni del D. Lgs 50/2016 continueranno comunque ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Fino al 31 dicembre 2023 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi e i bandi seguirà le attuali modalità, compreso il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese di pubblicazione, poi dal 1° gennaio 2024 diventerà pienamente operativa la digitalizzazione del processo di appalto.

Pertanto, vi sarà un periodo transitorio di coerenza sia del nuovo codice che di parti del vecchio codice dei contratti. Il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza disciplinato nell'allegato II 4 sarà richiesto dal 1° gennaio 2024.

Mentre, sempre nelle disposizioni finali, è specificato che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) non saranno disciplinati dal nuovo codice ma dalla legislazione previgente specifica.

Nel merito il D.Lgs 36/2023 è un testo normativo molto corposo composto da 229 articoli e 36 allegati autoesecutivi, organizzato in Libri.

In questa prima ricostruzione evidenziamo gli aspetti salienti.

DEFINIZIONE DEI PRINCIPI

Il codice si apre con l'enunciazione dei principi generali del rapporto contrattuale tra le parti richiamati successivamente in tutto il codice anche come linea interpretativa di tutta la disciplina.

È altresì ridefinito il ruolo del RUP che diviene il Responsabile Unico del Progetto. Nell'intenzione vi è l'alleggerimento delle responsabilità della precedente figura che era responsabile dell'intero procedimento verso una diversa allocazione della responsabilità delle varie fasi del procedimento.

LA DIGITALIZZAZIONE

Molto innovativa la parte della riforma che rafforza l'uso delle piattaforme digitali. Tra le premesse vi è l'interoperabilità delle banche dati che, attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'ANAC dovrà garantire la semplificazione delle procedure.

Queste previsioni normative entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

Modificate le soglie (rif. art. 50) di importi per le procedure sottosoglia che prevedono l'**affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici ma nel rispetto dei principi generali, **nel caso dei lavori fino a 150.000 euro e fino a 140.000 euro nel caso dei servizi e delle forniture.**

Nel caso dei **lavori per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro** è prevista la **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso dei **lavori per importi pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria (5.382.000 euro)** è prevista la **possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie (431.000 euro) è prevista la **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

DISCIPLINATA LA REVISIONE OBBLIGATORIA DEI PREZZI

È stata disciplinata e appare positiva la revisione dei prezzi attraverso un meccanismo che prevedrà l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi, che scatteranno automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell'importo complessivo.

La compensazione coprirà l'80% delle variazioni valutate con riferimento agli indici sintetici Istat (rif. art. 60).

ESTREMAMENTE NEGATIVA LA PREVISIONE DI UNA QUALIFICAZIONE ESTESA A SERVIZI E FORNITURE

L'art. 100 al comma 10 prevede di estendere la qualificazione obbligatoria agli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi.

Su tale punto Confartigianato ha rappresentato la criticità in tutte le sedi e continuerà a rappresentare l'istanza delle categorie interessate.



ALTRETTANTO NEGATIVA LA PREVISIONE DEL RATING D'IMPRESA

Parere estremamente negativo in merito all'art. 109 che propone il rating delle imprese.

Con la previsione si demanda all'Anac, l'istituzione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese.

La posizione di cui è portatrice Confartigianato è di abrogazione della previsione o in subordine la definizione di un rating bilaterale che misuri anche la prestazione della stazione appaltante.

SUBAPPALTO A CASCATA

Il codice inserisce il subappalto a cascata e risponde così alla procedura di infrazione che era stata avviata dall'Europa all'Italia.

HELP DESK NEL PRIMO ANNO DI OPERATIVITÀ

All'articolo 221, è disciplinato il ruolo Cabina di regia in funzione presso la Presidenza del Consiglio a cui viene affiancata la funzione di "sportello unico di supporto tecnico" (cd. help desk) deputata ad effettuare un'attività di monitoraggio dell'attuazione della riforma, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali.

ALLEGATO: NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI (riferito agli art. 224 ÷ 229)

- **1° aprile 2023** entrata in vigore del Codice
- **1° luglio 2023** (rif. articolo 229) data in cui **diventa efficace** il nuovo codice e viene abrogato il D. Lgs. n. 50/2016 (rif. articolo 226) ad eccezione di alcuni articoli che saranno abrogati dal 31 dicembre 2023.
- **Fino al 31 dicembre 2023** la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi e i bandi seguirà le attuali modalità, compreso il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese di pubblicazione, mentre **dal 1° gennaio 2024**, diventando operativa la digitalizzazione del processo di appalto anche la parte della pubblicità degli appalti sarà assolta digitalmente.

Pertanto:

Dlgs 50/2016 in vigore fino al 31 dicembre 2023	Dal 1° gennaio 2024 , acquisteranno efficacia gli articoli del D. Lgs 36/2023
art. 70 – avvisi di pre-informazione;	art. 27 – pubblicità legale degli atti;
art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;	art. 81 – avvisi di pre-informazione;
art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);	art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
art. 127 , comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;	art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
art. 129 , comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.	art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

- Per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara; d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

Dlgs 50/2016 in vigore fino al 31 dicembre 2023	Dal 1° gennaio 2024 , acquisteranno efficacia gli articoli del D. Lgs 36/2023
art. 21, comma 7 – programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;	art. 19 – principi e diritti digitali;
art. 29 – principi in materia di trasparenza;	art. 20 – principi in materia di trasparenza;
art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;	art. 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;	art. 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
art. 44 – digitalizzazione delle procedure;	art. 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici;
art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;	art. 24 – fascicolo virtuale dell'operatore economico;



art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;	art. 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale;
art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;	art. 26 – regole tecniche;
art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;	art. 27 – pubblicità legale degli atti;
art. 81 – documentazione di gara;	art. 28 – trasparenza dei contratti pubblici;
art. 85 – documento di gara unico europeo;	art. 29 – regole applicabili alle comunicazioni;
art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario);	art. 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);	art. 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;
articolo 213, commi 8, 9 e 10 – autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);	art. 35 – accesso agli atti e riservatezza;
articolo 214, comma 6 – ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).	art. 36 – norme procedurali e processuali in tema di accesso;
	art. 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
	art. 81 – avvisi di preinformazione;
	art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
	art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
	art. 85 – pubblicazione a livello nazionale;
	art. 99 – verifica del possesso dei requisiti;
	art. 106, comma 3, ultimo periodo – garanzie per la partecipazione alla procedura firma digitale sulla garanzia fideiussoria;
	art. 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo - relativamente all'interoperatività delle piattaforme digitali al fine del controllo;
	art. 119, comma 5 – subappalto "a cascata" – relativamente alle verifiche delle dichiarazioni da parte della stazione appaltante;
	art. 224, comma 6 – disposizioni ulteriori

ABROGAZIONI DEL D. LGS. 36/2023 – RIF. ART. 226

Dal 1° luglio 2023 il D. Lgs. 50/2016 è abrogato. Dal 1° luglio 2023 le disposizioni del D. Lgs 50/2016 continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data

in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli



avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, **sono abrogati dal 1° luglio 2023:**

- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
- l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
- l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e

- del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Decreto caro materiali

Definite le scadenze per l'accesso al fondo per le Stazioni Appaltanti

Con la pubblicazione in G.U. n. 55 del 6 marzo 2023 del Decreto 1 febbraio 2023 si disciplinano le modalità di accesso al Fondo MIT per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni in materia di appalti pubblici di lavori.

Dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2023 si apre la prima delle quattro finestre temporali in cui le Stazioni Appaltanti potranno richiedere l'assegnazione delle risorse tramite la piattaforma telematica dedicata consultabile al link: (<https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/>) gestita dal Ministero.

Le altre finestre previste dal decreto partiranno dal:

- 1° luglio 2023 fino al 31 luglio 2023;
- 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nella domanda di accesso al Fondo, oltre all'entità del contributo richiesto, le stazioni appaltanti dovranno indicare "il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento" e "l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure".

Potranno essere inviate le istanze per gli interventi previsti dall'articolo 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1°



gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata dalle Stazioni Appaltanti attraverso la piattaforma <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login>, attiva dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024.

Nell'istanza le Pubbliche Amministrazioni dovranno precisare i seguenti dati relativi al progetto:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del



relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;

- l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
 - l'entità del contributo richiesto;
 - gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
- Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente, relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Inoltre, il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

- h. entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- i. entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- j. entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- k. entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stessa.

Permessi elettorali per le elezioni del 2 e 3 aprile 2023

Gestione del rapporto di lavoro

Si riepilogano gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno partecipato alle operazioni di voto in occasione delle votazioni del 2 e 3 aprile 2023.

I datori di lavoro sono tenuti a riconoscere ai propri dipendenti che partecipano alle operazioni di voto (presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppi di candidati) quanto segue:

SABATO 1° APRILE	<p><u>nell'ipotesi di settimana lunga su 6 giorni</u>: normale retribuzione anche se l'attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l'orario di lavoro</p> <p><u>nell'ipotesi di settimana corta su 5 giorni</u>: una giornata di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore</p>
DOMENICA 2 APRILE	una giornata di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione normalmente percepita, oppure in alternativa una giornata di riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni
LUNEDÌ 3 APRILE (e martedì 4 qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì)	normale retribuzione anche se l'attività ai seggi è di entità ridotta e non concomitante con l'orario di lavoro
OBBLIGHI DEL LAVORATORE	<p>informare preventivamente il datore di lavoro dell'assenza per le operazioni di voto, presentando copia della comunicazione di convocazione pervenuta dall'ufficio elettorale del Comune</p> <p>al termine delle operazioni deve presentare idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio sottoscritta dal Presidente di seggio e recante il timbro della Sezione elettorale</p>

Non sono previsti permessi retribuiti per i lavoratori che debbano recarsi, per votare, fuori dal comune in cui lavorano. Trattandosi tuttavia di un diritto costituzionale, l'azienda è comunque obbligata a concedere l'utilizzo delle ferie o, eventualmente, permessi non retribuiti.